

(N. 2056)

### DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MANCINO, ALIVERTI, CAROLLO, BUTINI, FONTANA, SAPORITO, BONIFACIO, CONDORELLI, D'ONOFRIO, PATRIARCA, PINTO Michele, TANGA, COCO, CERAMI, CURELLA, DAMAGIO, GENOVESE, RIGGIO, SANTALCO, FIMOIGNARI, MASCARO e PUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1986

Assunzione obbligatoria del coniuge superstite e dei figli delle vittime della mafia, della camorra e della *'ndrangheta*

ONOREVOLI SENATORI. — La violenza con cui la mafia, la camorra e la *'ndrangheta* affermano il loro dominio lascia dietro di sé, oltre che una scia di terrore e di sangue, schiere di vittime innocenti ed indifese: sono le mogli ed i figli minori delle persone assassinate, i quali non solo devono lamentare la perdita del loro congiunto ma sono costretti sovente ad affrontare — a causa di essa — una condizione di totale indigenza.

Nè, ad alleviare tale situazione, costoro possono contare sul risarcimento dei danni materiali e morali loro cagionati dal colpevole poichè: 1) nella stragrande maggioranza dei casi gli autori dei delitti rimangono ignoti; 2) quand'anche venga iniziato il procedimento penale a carico di determinati imputati, talvolta con la coraggiosa costituzione di parte civile delle parti offese, si tratta pur sempre di attendere lunghi anni la sentenza definitiva; 3) spesso, peraltro,

il processo si conclude con l'assoluzione dell'imputato, così vanificandosi ogni speranza di giustizia dei superstiti.

Occorre considerare che, nei confronti del delitto mafioso o camorristico, la risposta dell'ordinamento, a tutti i livelli e in tutte le direzioni, non può essere analoga a quella apprestata per le altre categorie di reati: e ciò in quanto questi delitti si rivolgono non solo e non tanto contro il singolo ma contro l'intera comunità, per imporre a tutti — attraverso la visibile manifestazione della violenza — la legge del più forte, in contrapposizione alla legge dello Stato.

In questa prospettiva anche le misure assistenziali nei confronti dei parenti degli uccisi non possono ridursi alle ordinarie iniziative di soccorso previste per i cittadini bisognosi (sussidi alle famiglie, ricovero dei minori in istituti appositi, eccetera), ma devono rappresentare un concreto ed efficace strumento di sostegno alla famiglia.

Questo strumento, anche sotto il profilo della tutela della dignità personale, non può che essere il lavoro, da assicurarsi alla vedova o ad uno dei figli di colui che è stato assassinato per mano mafiosa o camorristica. In tal modo non solo si assolve ad uno specifico dovere di solidarietà sociale per chi è vittima del più grave fenomeno criminale del nostro tempo, ma si impedisce che la situazione di bisogno originata dal delitto spinga gli stessi superstiti ad imboccare fatalmente la strada della trasgressione e della illegalità.

A questa esigenza è ispirato il presente disegno di legge, composto di un solo articolo, con il quale si prevede di inserire il

coniuge superstite ovvero uno dei figli maggiori di chi è stato ucciso dalla mafia o dalla camorra tra le categorie privilegiate, ai fini dell'assunzione, senza concorso, nelle amministrazioni, aziende ed enti pubblici indicati nell'articolo 1, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482.

È auspicabile che la presente iniziativa legislativa — la quale intende raccogliere i pressanti appelli che in tal senso giungono dalle aree più colpite dalla violenza criminale di tipo mafioso — riceva l'apporto convinto di tutte le forze politiche che della lotta alla mafia e alla camorra hanno fatto un obiettivo essenziale della loro presenza nel Parlamento e nel Paese.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Nella legge 2 aprile 1968, n. 482, recante disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

« Art. 12-bis. — (*Assunzioni straordinarie di coniugi e figli di vittime della mafia, della camorra e di altre associazioni criminali*). —

1. Fermo il disposto dell'articolo 12, le amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 sono tenuti ad assumere, senza concorso, a domanda e subordinatamente al verificarsi delle vacanze, il coniuge superstite ovvero uno dei figli maggiorenni di persone uccise a seguito di delitti di tipo mafioso. L'assunzione è disposta nella carriera esecutiva o equipollente, ovvero nella carriera ausiliaria.

2. Il diritto all'assunzione è subordinato alla sussistenza dello stato di disoccupazione attestato dall'ufficio comunale di collocamento; la natura di delitto di tipo mafioso è attestata, sulla base delle risultanze processuali e con riferimento ai criteri distintivi indicati dall'articolo 416-bis del codice penale, dall'ufficio del pubblico ministero che ha esercitato la relativa azione penale ».